



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di Teora (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S
Sito web: www.iclioni.edu.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI
Prot. 0009259 del 20/09/2024
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 38

- Ai docenti dell'I.C. "N. Iannaccone"
Sede
- Alle famiglie
- Al D.S.G.A.
- Al Personale A.T.A.
- Alla Bachecca Argo
- Al sito web www.iclioni.edu.it

OGGETTO: Chiarimenti giustificazioni assenze. Abolizione certificato medico

In relazione alla giustificazione delle assenze degli alunni si comunica che durante la pausa estiva è sopravvenuta un'innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11).

L'art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico" ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.

Saranno dunque i genitori/ esercenti responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria I grado a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi.

Il docente dovrà verificare che la giustificazione pervenga entro 24 ore dall'assenza nel Registro elettronico.

Nel caso un alunno oltre i due giorni dopo l'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico dovrà contattare urgentemente la famiglia per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione nel RE.

In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustificazione. Si ricorda infine che nella nostra scuola, come domandato dalla legge 123/2023, è stato adottato il protocollo riguardante la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica".

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo, il quale è ora quanto mai importante resti come atto scritto conservato dal docente accluso al registro di classe.

Si precisa che, in assenza di certificati esterni che attestino la guarigione, **assume grande rilevanza** il personale esercizio del **senso di responsabilità**, codificato anche nel **"Patto di Corresponsabilità"**. Pertanto, si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti.

È essenziale rispettare la raccomandazione di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti, per diversi motivi legati alla **tutela della salute** sia del **proprio figlio che degli altri alunni**.

1. Prevenzione della diffusione delle malattie: Quando uno studente torna a scuola con sintomi ancora in corso, c'è un rischio elevato che possa trasmettere eventuali malattie infettive ai compagni di classe e al personale scolastico. Questo è particolarmente importante per malattie contagiose come l'influenza o altre infezioni virali. Mantenere un bambino a casa fino alla completa guarigione riduce la possibilità di focolai all'interno dell'istituto scolastico.

2. Protezione dei soggetti vulnerabili: Nelle scuole sono presenti studenti con condizioni di salute più fragili o con sistemi immunitari compromessi, per i quali anche un'infezione comune potrebbe comportare complicazioni gravi. Assicurarsi che solo gli studenti completamente guariti rientrino a scuola contribuisce a proteggere questi individui più vulnerabili.

3. Promozione di un ambiente scolastico sicuro: Il rispetto delle norme igienico-sanitarie, come quelle raccomandate, crea un ambiente scolastico più sicuro e sereno per tutti. Gli alunni che sono sani e privi di sintomi partecipano più attivamente alle lezioni, favorendo un contesto di apprendimento ottimale.

4. Senso di responsabilità e rispetto per la comunità: Educare i propri figli a rimanere a casa quando non stanno bene è anche un insegnamento di responsabilità civile. Mostrare rispetto per la salute degli altri studenti è un valore che si riflette nel benessere collettivo e nel mantenimento di una comunità scolastica armoniosa.

Ai genitori va quanto mai ricordato che nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti.

Ebbene, il nostro collegio tra di esse prevede sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario.

Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei $\frac{3}{4}$ previsto dal DPR 122/2009, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e quindi, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*